

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
tel + 39 040 377 5287 fax + 39 040 377 5250	lavoro@regione.fvg.it lavoro@certregione.fvg.it I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Adozione delle Direttive di modifica delle Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.

Sostituzione delle Tabelle B, B1.1, B 1.2, C ed E delle Direttive tecniche.

Il Direttore centrale

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione giuntales n. 1454 del 23 agosto 2013 che - per le motivazioni ivi indicate e qui in toto richiamate - ha disposto il recepimento del Capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che definisce le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e, nello specifico, disciplina i percorsi di istruzione e formazione professionale, ivi compresi i requisiti essenziali che devono essere posseduti dagli enti formativi che si candidano a gestire i percorsi di leFP;

Preso atto che nella medesima occasione la Giunta regionale ha approvato la bozza di Direttive tecniche ad essa allegata ove sono declinati i requisiti di accreditamento di cui al citato Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e le modalità di dimostrazione e di accertamento di tali requisiti, nonché le correlate procedure di accreditamento, sia ai fini del primo accreditamento degli enti sia ai fini del suo mantenimento e che tali Direttive tecniche sono state adottate con decreto n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013;

Vista la deliberazione giuntales n. 1834 del 4 ottobre 2013 che - per le motivazioni ivi indicate e qui in toto richiamate - ha disposto alcune modifiche delle succitate Direttive tecniche, ulteriormente modificate, per meri errori materiali e quindi ai sensi dell'articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 con decreto n. 0054/LAVFOR/FP del 20 gennaio 2014 e successivamente ancora con decreto n. 3040/LAVFORU dd. 24

luglio 2015;

Vista la deliberazione giuntale n. 468 del 22 marzo 2019 che, per le ragioni ivi indicate e qui in toto richiamate, approva una Direttiva tecnica di modifica delle citate Direttive tecniche e di modifica, altresì, della Tabella E alle stesse allegata;

Vista la deliberazione giuntale n. 1293 del 20 agosto 2021 che, per le ragioni ivi indicate e qui in toto richiamate, approva una Direttiva tecnica di modifica delle citate Direttive tecniche, nonché di modifica delle Tabelle A, B, C ed E alle stesse allegate, ed altresì dispone l'inserimento, dopo la citata Tabella E, delle Tabelle F, 1, 2 e 3, quali allegati parti integranti delle Direttive medesime;

Vista la deliberazione giuntale n. 696 del 13 maggio 2022 che, per le ragioni ivi indicate e qui in toto richiamate, approva una Direttiva tecnica di modifica delle citate Direttive tecniche, nonché di modifica delle Tabelle A, B ed E alle stesse allegate, ed altresì dispone l'inserimento, dopo la citata Tabella A, della Tabella A.1 e dopo la citata Tabella B delle Tabelle B.1.1 e B.1.2, quali allegati parti integranti delle Direttive medesime;

Preso atto che l'articolo 17, comma 9 delle citate Direttive tecniche, prevede che le modifiche alle tabelle allegate quali sue parti integranti sono disposte con decreto del Direttore centrale competente;

Vista la deliberazione giuntale n. 896 del 09 maggio 2023, con cui è stato approvato il documento denominato "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – Gli standard regionali, versione giugno 2023", che si applica a partire dall'anno formativo 2023/2024, comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato A) elenco delle Figure nazionali e dei Profili regionali dei percorsi di istruzione e formazione professionale comprensivo della tabella delle confluenze dai profili regionali di qualifica a quelli di Diploma professionale;

- Allegato B) standard formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale comprensivo delle matrici di correlazione per ciascuna Figura/Profilo tra le competenze tecnico professionali nazionali e i Qualificatori Professionali regionali nonché degli standard formativi delle competenze di base e delle risorse personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali (risorse personali);

- Allegato C) standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine percorso (Qualifica e di Diploma professionale);

Tenuto conto che:

- nelle citate Linee guida sono stati inseriti i seguenti tre nuovi profili professionali:
 - a) Tecnico autoriparazione carrozzeria;
 - b) Installatore e manutentore di sistemi robotici;
 - c) Addetto ai servizi di promozione e gestione turistica;
- è conseguentemente necessario aggiornate in coerenza:
 - a) la Tabella B, allegata come parte integrante delle attuali Direttive tecniche, che individua le "Abilitazioni/Titoli utili per l'insegnamento nelle competenze tecnico-professionali (articolo 9)";
 - b) la Tabella B.1.1 allegata come parte integrante delle attuali Direttive tecniche, che individua i "Titoli utili per l'insegnamento nelle competenze tecnico-professionali - lauree specialistiche (articolo 9)";
 - c) la Tabella B.1.2 allegata come parte integrante delle attuali Direttive tecniche, che individua i "Titoli utili per l'insegnamento nelle competenze tecnico-professionali - lauree triennali (articolo 9)";
 - d) la Tabella E allegata come parte integrante delle attuali Direttive tecniche, che riporta lo schema richiamato dall'articolo 10, delle Direttive tecniche per l'invio, da parte degli enti, delle consuntivazioni bimestrali in ordine ai docenti utilizzati nei corsi formativi di leFP;

Vista, da ultimo, la deliberazione giuntale n. 322 dd. 29 febbraio 2024 che - per le motivazioni ivi indicate e qui in toto richiamate - ha disposto, nel corpus delle Direttive tecniche sopra citate - la modifica dell'articolo 14, comma 1, lettera c) e l'inserimento, dopo il comma 1 del medesimo articolo, del comma 1bis, demandando al competente Direttore centrale l'adozione delle Direttive di modifica delle citate Direttive tecniche;

Preso atto che la medesima deliberazione giunta n. 322 dd. 29 febbraio 2024 prevede che le novellate previsioni del citato articolo 14 vadano applicate, ove necessario, anche ai controlli campionari ancora in essere in merito ai docenti di cui gli enti si sono avvalsi nell'anno formativo 2022/2023, per escludere penalizzazioni ai danni di enti formativi a fronte di eventi non agli stessi imputabili e per assicurare, altresì, parità di trattamento agli enti oggetto di controllo campionario nell'anno formativo 2022/2023, rispetto a quelli che saranno oggetto di verifica negli anni formativi successivi, in coerenza con le previsioni dell'allegato F delle Direttive tecniche regionali;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di modificare la Tabella C, allegata come parte integrante delle attuali Direttive tecniche, denominata "Elenco generale docenti", inserendo - per opportuna chiarezza e completezza informativa, nonché allo scopo di disporre dei dati necessari per procedere ai dovuti controlli campionari - tanto nella partizione riservata ai docenti per le competenze di base, quanto nella partizione riservata ai docenti per le competenze tecnico professionali, delle colonne specifiche, nelle quali l'ente possa precisare la situazione di ciascun singolo docente in merito:

- alla data del suo primo avalimento nell'ambito del Sistema di istruzione e formazione professionale;
- alla sua iscrizione o meno al prescritto corso regionale di 40 o 140 ore, in caso, rispettivamente, di possesso o di mancanza dei prescritti 24 crediti formativi universitari, rilasciati dall'Università di riferimento;
- alla data di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, prima della conclusione del corso formativo regionale di 40 o 140 ore dovuto;
- alla data di eventuale riattivazione del rapporto di lavoro, prima della conclusione del corso formativo regionale dovuto di 40 o 140 ore;
- alla data di conclusione del succitato corso formativo regionale di 40 o 140 ore;

In ossequio alle previsioni della deliberazione giunta n. 322 dd. 29 febbraio 2024

Decreta

- 1.** Per quanto esposto in premessa, a decorrere dall'anno formativo 2023/2024, ancora in fase di completamento, sono adottate le "Direttive di modifica delle Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.", allegate sub 1 al presente decreto, di cui sono parte integrante.
- 2.** Le Direttive di modifica di cui al punto 1 provvedono, tra l'altro, alla sostituzione delle Tabelle B, B1.1, B 1.2, C ed E delle "Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi ", adottate con decreto n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013 e successive modifiche e integrazioni.
- 3.** Per quanto esposto in premessa, le novellate previsioni dell'articolo 14 delle Direttive tecniche di cui al punto 1, si applicano, ove necessario, anche ai controlli campionari ancora in essere in merito ai docenti di cui gli enti si sono avvalsi nell'anno formativo 2022/2023, per escludere penalizzazioni ai danni di enti formativi a fronte di eventi non agli stessi imputabili e per assicurare, altresì, parità di trattamento agli enti oggetto di controllo campionario nell'anno formativo 2022/2023, rispetto a quelli che saranno oggetto di verifica negli anni formativi successivi, in coerenza con le previsioni dell'allegato F delle Direttive tecniche regionali.
- 4.** Tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa per cause indipendenti dalla volontà propria o dell'ente di cui al

comma 1bis dell'articolo 14, rientrano, tra l'altro, i contratti di lavoro subordinato a termine e le collaborazioni coordinate e continuative a termine.

5. Il presente decreto è esecutivo dalla data della sua adozione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Nicola MANFREN